

ACCERTAMENTO

La definizione del Pvc non è preclusa dall'accertamento

di Angelo Ginex

Non ha alcun effetto preclusivo sulla **definizione agevolata del processo verbale di constatazione** la notifica al contribuente, successivamente alla data del 24.10.2018, dell'avviso di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale.

È questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta n. 19 del 30 gennaio 2019](#) alla domanda di interpello ex [articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#) proposta da un contribuente in relazione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall'[articolo 1 D.L. 119/2018](#).

Innanzitutto, si rammenta che la norma citata ha introdotto la possibilità di **definire in modo agevolato il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'[articolo 24 L. 4/1929](#) e **consegnati entro il 24 ottobre 2018**, presentando la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d'imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Come noto, la misura agevolativa in parola prevede che possano essere **oggetto di regolarizzazione** le violazioni contestate in materia di:

1. **imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe ed Iva;**
2. **risorse proprie tradizionali UE** (in tal caso, saranno dovuti anche gli interessi di mora, previsti dall'[articolo 114, paragrafo 1, Regolamento UE 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e decorrenti dall'1 maggio 2016, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo).

Costituisce invece **causa di esclusione** dalla definizione agevolata dei PVC la **notifica** di un **avviso di accertamento** o consegna di un invito al contraddittorio **prima del 24.10.2018**.

Le **dichiarazioni di regolarizzazione** delle violazioni constatate nei verbali devono essere:

1. **inoltrate entro il 31 maggio 2019**, con le modalità stabilite dal **provvedimento prot. n. 17776/2019** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
2. relative a violazioni attinenti ai **periodi di imposta** per i quali **non siano scaduti i termini per l'accertamento** ai fini delle imposte dirette ([articolo 43 D.P.R. 600/1973](#)) e dell'Iva ([articolo 57 D.P.R. 633/1972](#)).

Ebbene, venendo alla fattispecie prospettata con la domanda di interpello in rassegna, il contribuente istante, dopo aver precisato di essere stato **destinatario** sia di un processo verbale di constatazione, a seguito di un controllo sugli studi di settore dal quale erano emersi rilievi per costi indeducibili, sia di un **avviso di accertamento successivamente alla data del 24.10.2018**, chiede di conoscere:

- se possa beneficiare della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'[articolo 1 D.L. 119/2018](#), presentando apposita dichiarazione ed effettuando il relativo versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del **31 maggio 2019**;
- in caso di risposta affermativa al primo quesito, se si renda necessario o utile presentare **istanza di accertamento con adesione** e, eventualmente, **impugnare l'avviso di accertamento**, nelle more del perfezionamento della suddetta definizione agevolata.

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate, richiamando il **provvedimento prot. n. 17776/2019**, intervenuto successivamente al caso concreto esposto con l'interpello in disamina e già risolutivo della questione, ha chiarito *expressis verbis* che **la definizione del processo verbale di constatazione prevale sulle attività di accertamento poste in essere successivamente**, e quindi che **non** hanno alcun effetto **preclusivo**:

- sia la notifica di un **avviso di accertamento** avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale;
- sia la presentazione di un'**istanza di accertamento con adesione** ex [articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#), riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in particolare, con altre forme di definizione agevolata.

In definitiva, pertanto, **gli effetti della definizione agevolata dei Pvc di cui all'[articolo 1 D.L. 119/2018](#), in caso di avvenuto perfezionamento, prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento**, anche in caso di mancata impugnazione dell'atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, *a contrariis*, restano efficaci in caso di **mancato perfezionamento della definizione agevolata**.



Seminario di specializzazione
**IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL
CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO**
Scopri le sedi in programmazione >